

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Del 28/05/2026 n. 631**

### **Settore IV**

#### **4.3 - Area Governo del Territorio**

##### **4.3.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA DI SOSTEGNO (GABBIONATA) LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA FONDIGLIE, A VALLE DEL CAMPO DA TENNIS IN VIA XX SETTEMBRE, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROSORA - RICHIEDENTE: COMUNE DI ROSORA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

### **IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE**

VISTE:

- la nota prot. n. 1708 del 13/04/2026, pervenuta ed assunta al protocollo prov.le al n. 12653 del 13/04/2026, con la quale il Comune di ROSORA ha trasmesso l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 13245 del 16/04/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al richiedente Comune di ROSORA, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione, e la conclusione dello stesso prevista per il 12/06/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 15882 del 07/05/2026, redatta dal

Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

*"(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - AN06 – D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).*

*I lavori proposti riguardano la realizzazione di opere di consolidamento di un tratto di versante situato tra Via XX Settembre e Via Fondiglie nel Comune di Rosora soggetto ad un fenomeno di dissesto.*

*L'area in esame è interessata dalla presenza del campo da tennis comunale e del parco giochi attrezzato.*

*Al momento sono iniziati i lavori di ristrutturazione del campo da tennis che prevedono il rifacimento della superficie da gioco dei cordoli perimetrali ed anche di parte della recinzione esterna.*

*Tale intervento si è reso necessario a seguito di accertamenti effettuati proprio durante i lavori di ristrutturazione del suddetto impianto sportivo.*

*Nel corso di tali lavori si è, in particolare, preso atto che le gabbionate esistenti nell'angolo nord/ovest presentano una notevole deformazione con perdita di materiale e scivolamento del proprio appoggio verso valle. Tale struttura di contenimento del terreno, presente da decenni in sito, non ha un'effettiva fondazione rigida e poggia su strati di terreno non idonei, pertanto, nel tempo ha accelerato notevolmente la propria deformazione.*

*Gli interventi progettati consisteranno, in particolare, nella realizzazione di una gabbionata in sostituzione di quella esistente, per una lunghezza di circa 8,00 metri con altezza variabile dai 4 ai 5 metri; poco più a valle un'altra piccola porzione di gabbionata di 2 metri per 2 metri in continuità con quella precedente.*

*Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati.*

*Considerato che:*

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B40 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*

- *l'intervento, di modesta estensione, si rende necessario per ripristinare una situazione di degrado causata da un dissesto del terreno, al fine di impedirne una possibile evoluzione che potrebbe compromettere la stabilità delle strutture poste a monte;*

- *l'intervento progettato andrà a ricostituire il profilo della scarpata franata con tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale non producendo pertanto una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

*Per quanto sopra esposto, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "costruzione di un'opera di sostegno (gabbionata)", identificati al Catasto Terreni al Foglio 7 part. 52, in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:*

- *utilizzare per il riempimento dei gabbioni pietrame locale o comunque materiale litologico analogo a quello presente nell'immediato contesto, evitando cromie estranee (es. pietra troppo chiara o scura);*
- *prevedere la messa a dimora, preferibilmente in corso di esecuzione dell'opera, di talee e/o piantine di specie autoctone sulle superfici superiori e interstiziali dei gabbioni (gabbionata rinverdita)".*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 15882 del 07/05/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di ROSORA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

DATO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ha ricevuto la relazione di cui sopra in data 07/05/2026 e che il parere vincolante doveva essere reso entro il 27/05/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R.

n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il **silenzio assenso** come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Comune di Rosora per l'intervento nella strada comunale Via Fondiglie a valle del campo da tennis in Via XX Settembre, **con le prescrizioni sopra richiamate**;

VISTI:

- l'art. 11 *“Semplificazioni procedurali”* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *“Autorizzazione”* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio*;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 16/03/2026 con cui è stato conferito ai sensi dell'art.109 del TUEL, al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità degli uffici dell'Ente, a decorrere dal 16 marzo 2026, l'incarico di Dirigente Tecnico *ad interim* del Settore IV, all'Ing. Roberto Vagnozzi;

- la Determinazione Dirigenziale n. 351 del 17/03/2026 del Dirigente *ad interim* del Settore IV - con la quale si conferma all'Arch. Massimo Orciani, per il periodo dal 16 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell'Area “*Governo del Territorio*” del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area “Governo del Territorio” del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

## DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alla “*Costruzione di un'opera di sostegno (gabbionata)*”, nel Comune di ROSORA, strada comunale Via Fondiglie a valle del campo da tennis in Via XX Settembre, proposte come da istanza presentata dal Comune di Rosora con la nota prot. n. 1708 del 13/04/2026, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 12653 del 13/04/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio prot. n. 15882 del 07/05/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto che, secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, “*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...*”.

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di ROSORA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).
- IX. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, ed al Comune di ROSORA.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di

spesa.

- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 28/05/2026

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ING. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MASSIMO ORCIANI

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1442